



17169-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 119/2021

ELISABETTA ROSI

- Relatore -

UP - 21/01/2021

ANTONELLA DI STASI

R.G.N. 2905/2020

ALESSIO SCARCELLA

GIUSEPPE NOVIELLO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)  
(omissis) nato a (omissis)


avverso la sentenza del 20/09/2019 del TRIBUNALE di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA  
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ai fini  
della confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva;

udito il difensore Avv. (omissis) del foro di Palermo che ha chiesto  
dichiararsi inammissibile il ricorso del PG.



## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 20 settembre 2019, ha dichiarato estinto per prescrizione in reato ascritto a (omissis) e (omissis), ex artt. 44 lett. c) DPR 380/2001 (capo c) in relazione alla lottizzazione abusiva di un terreno, senza disporre la confisca.

2. Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando inosservanza della legge penale ed articolando ampie argomentazioni in ordine alla possibilità di disporre la confisca anche nel caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In particolare, il ricorrente ha riassunto la vicenda della confisca nella lottizzazione alla luce delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo avvicendatesi nell'Arco degli anni ed ha richiamato il disposto di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen., evidenziando come nel caso di specie il giudice, avendo ritenuto integrato nei suoi elementi costitutivi il reato di lottizzazione abusiva, avrebbe dovuto disporre la confisca dei terreni anche all'esito della declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.

3. Con memoria difensiva l'avvocato (omissis) del foro di Palermo, difensore di fiducia degli imputati (omissis) e (omissis) (omissis), ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso della Procura generale, considerato che la parte motiva della decisione delle Sezioni Unite n. 13539 del 30 ottobre 2020, ha precisato che non può essere disposta la confisca ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, come avvenuto nel caso di specie.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del procuratore generale è manifestamente infondato.

La decisione impugnata non ha stabilito alcuna condanna degli imputati all'esito del giudizio di primo grado, essendo stata accertata l'estinzione del reato ascritto per lo spirare dei termini di prescrizione in data addirittura precedente all'esercizio dell'azione penale. Infatti il giudice di merito nel ricostruire il *tempus commissi delicti* dei reati ascritti (tra i quali l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001), tutti dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ha individuato la data di completamento dell'immobile realizzato all'esito del frazionamento dell'originaria particella in cinque particelle, nel marzo 2012 (pag.7 della sentenza impugnata) ed ha quindi affermato che il termine (breve) quadriennale di prescrizione risultava essere spirato ancor prima dell'atto interruttivo, rappresentato dal decreto di citazione a giudizio del 10 gennaio



2018, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale e senza disporre alcuna confisca.

2. La decisione risulta coerente alla linea interpretativa in tema di confisca dei terreni lottizzati indicata dal Supremo Consesso delle Sezioni Unite che hanno confermato che se è possibile disporre la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione, nonostante la declaratoria di prescrizione del reato, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01) e sempre che la misura ablativa sia proporzionata rispetto alla tutela della potestà pianificatoria pubblica e dell'ambiente, ciò non è, di contro, possibile una volta intervenuta la causa estintiva nel corso del giudizio di primo grado, che, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere tale accertamento. Infatti, come è all'evidenza chiarito nella sentenza delle Sezioni Unite Perroni (pag. 23): "Il principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive".

3. Ciò si attaglia perfettamente al caso in esame, ove l'estinzione del reato è maturata prima dell'esercizio dell'azione penale, circostanza che costituisce un evidente impedimento a che il giudice possa compiere un'azione di accertamento finalizzata, nella sostanza, alla sola decisione sulla confisca (cfr. anche, in precedenza, Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534). Va pertanto ribadita la valenza costituzionale dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause estintive del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen., quale proiezione sul piano processuale del principio di legalità, nell'ottica di una rapida conclusione del processo, quando non possa concretamente realizzarsi la pretesa punitiva dello Stato. Pertanto il ricorso del Procuratore generale è inammissibile


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

*Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021*


Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente

Fausto Izzo



3  
Il Cancelliere  
Luana Mancini